



Istituto di **previdenza** del Cantone Ticino

Ufficio previdenza

Via C. Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona
Tel. 091 814 40 61, Fax 091 814 44 22
ipct@ti.ch, www.ipct.ch

Bellinzona, gennaio 2019

Nuovo Regolamento di liquidazione parziale valido dal 1° gennaio 2019

Nella seduta del 18 giugno 2018, il Consiglio di amministrazione dell'IPCT ha formalmente adottato il nuovo Regolamento di liquidazione parziale che può essere scaricato dal nostro sito internet www.ipct.ch alla sezione Basi legali / IPCT. Esso è entrato in vigore il 1° gennaio 2019 e sostituisce quello precedente del 5 febbraio 2010. Di seguito ne evidenziamo le modifiche principali.

Al fine di adeguarsi alla regolamentazione corrente in merito sul panorama previdenziale svizzero e per meglio tutelare gli assicurati che rimangono all'IPCT, il nuovo Regolamento di liquidazione parziale prevede due importanti novità in caso di disdetta della convenzione di affiliazione da parte di un Ente affiliato:

1. anche i beneficiari di rendita dell'Ente affiliato dovranno essere trasferiti al nuovo istituto di previdenza (cfr. art. 12);
2. il datore di lavoro uscente dovrà rifondere all'IPCT, oltre alla sotto-copertura globale sulle prestazioni di libero passaggio degli assicurati attivi (PLP), anche la sotto-copertura globale sui capitali di previdenza dei beneficiari di rendita, ma in totale almeno la sotto-copertura calcolata sul grado di copertura degli assicurati attivi sulle PLP (cfr. art. 15).

Per una maggior tutela degli assicurati che rimangono all'IPCT, in caso di considerevole riduzione del personale o di ristrutturazione da parte dello Stato o di un Ente affiliato (cfr. art. 6), il costo della liquidazione parziale a carico del datore di lavoro viene inoltre calcolato in base al grado di copertura degli assicurati attivi (cfr. art. 15).

Conformemente alle disposizioni previste dall'art. 53b cpv. 2 LPP, la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale ha approvato il suddetto Regolamento con decisione del 2 luglio 2018.